



# COMUNE DI CIVITAVECCHIA

*Città metropolitana di Roma Capitale*

**SERVIZIO 5 EDILIZIA E URBANISTICA**

**PATRIMONIO E DEMANIO**

**Ispettorato Edilizio**

Prat. n. 32/2018

Prot. n. 83805

Ord. n. 458

Civitavecchia, 24.09.2018

## IL DIRIGENTE

### **VISTE**

le **Relazioni Tecniche** prot. n. 66196 del 20/07/2018, prot. 69517 del 01/08/2018 e prot. 75559 del 23/08/2018, redatte dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 17/07/2018, dalle quali si evince che, presso l'attività commerciale ad insegna "Charlie' o" sita in **Viale Garibaldi n. 9**, posta al di sotto della cosiddetta "Terrazza Guglielmi", distinta in catasto al Foglio n. 22 particella n. 310 sub. 604 ricadente nel Piano di Recupero "U" Centro Storico ai sensi della Deliberazione C.C. n° 289 del 21/03/1990, di proprietà dei Sig.ri **Capuani Orlando, Sacco Paola** ed in locazione alla **Francy S.r.l.**, sono state accertate opere edilizie prive di titolo abilitativo, consistenti in:

- a) N. 1 insegna pubblicitaria (lato Viale Garibaldi);
- b) N. 2 unità esterne climatizzatori (lato Piazza della Vita).

### **VISTO che**

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 183/1-2018 prot. n. 68225 del 27/07/2018 ha trasmesso il verbale per adempimenti art. 27 ultimo comma del DPR n. 380/2001, relativo agli illeciti edilizi compiuti presso l'attività commerciale ad insegna "Charlie' o" sita in Viale Garibaldi n. 9, di proprietà del Sig. **Capuani Orlando** nato a Santa Marinella il 26/09/1950 e della Sig.ra **Sacco Paola** nata a Civitavecchia il 25/01/1957 entrambi residenti in Corso Centocelle n. 21 Int. 2, ed in locazione alla **Francy S.r.l.** con sede in Via Cristoforo Colombo n. 456 - Roma, nella persona dell'Amministratore Sig. Capuani Orlando.

### **CONSIDERATO che**

il complesso immobiliare di Viale Garibaldi, contraddistinto dai civici dal n. 1 al n. 19, posto al disotto della cosiddetta “Terrazza Guglielmi” di proprietà del Comune di Civitavecchia risulta gravato dai vincoli di seguito elencati:

- **tutela dei beni culturali** ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (parte seconda) apposto con D.M. Beni Culturali del 23.07.1988 “**Forte Michelangelo**”;
- **tutela dei beni paesaggistici** di cui al D.Lgs 42/2004 (parte terza) ai sensi:
  - dell’ art. 134 co 1, lett. A apposto dal D.M. del 22.05.1985 individuato dal P.T.P.R. come “**bene d’insieme fascia costiera**”, regolato dall’art. 8 delle N.A. del P.T.P.R.;
  - dell’ art. 134 co 1 lett. B apposto dall’art. 142 co 1, lett. A del D.Lgs medesimo, individuato dal P.T.P.R. come “**protezione delle fasce costiere**”, regolato dall’art. 33 delle N.A. del P.T.P.R. (Costa mare);
  - dell’ art. 134 co 1 lett. C ed in particolare ai sensi dell’art. 136 co 1 lett. C del D.Lgs 42/2004, individuato dal P.T.P.R. come “**centri e nuclei storici**” regolato dall’art. 43 delle N.A. del P.T.P.R.

### **VISTO che**

ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso all’ interessata, comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. 66896 del 24/07/2018;

### **RILEVATO che**

le opere di cui trattasi, così come riportato nelle richiamate relazioni tecniche di accertamento Ispettivo Edilizio prot. n. 66196 del 20/07/2018, prot. 69517 del 01/08/2018 e prot. 75559 del 23/08/2018, rientrano nell’art. 3 comma 1 lett. b del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (interventi di manutenzione straordinaria) e sono indicate nel conseguente titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (C.I.L.A.), pertanto risultando prive di idoneo titolo edilizio abilitativo sono in violazione dell’art. 6- bis comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Tutte le opere sopra citate, essendo prive di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, risultano in violazione anche dell’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004.

### **RITENUTO che**

per quanto sopra esposto, di dover ingiungere ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. alla **rimozione delle opere abusive** indicate nella presente Ordinanza ed il ripristino originario dei luoghi ai sensi dell’art. 167 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004.

### **VISTO**

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- il D.Lgs n. 42/2004;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 5 Edilizia e Urbanistica Patrimonio e Demanio prot. 84391 del 09/10/2017.

### **ORDINA**

- Al Sig. **Capuani Orlando** nato a Santa Marinella il 26/09/1950 e residente in Corso Centocelle n. 21 Int. 2;
- Alla Sig.ra **Sacco Paola** nata a Civitavecchia il 25/01/1957 ed ivi residente in e Corso Centocelle n. 21 Int. 2;
- Alla **Francy S.r.l.** con sede in Via Cristoforo Colombo n. 456 - Roma, nella persona dell'Amministratore Sig. Capuani Orlando;

per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, quali parti integranti e sostanziali della presente Ordinanza di provvedere, a proprie cure e spese, alla **rimozione delle opere abusive** in premessa indicate, poste in questo Comune in Viale Garibaldi n. 9, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, entro il termine perentorio di **giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

### **AVVISA**

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza:
  - si provvederà alla rimozione d'Ufficio con addebito delle spese all'inadempiente.

### **INFORMA**

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica.

## DISPONE

- che la presente Ordinanza venga notificata:
  - Al Sig. **Capuani Orlando** nato a Santa Marinella il 26/09/1950 e residente in Corso Centocelle n. 21 Int. 2;
  - Alla Sig.ra **Sacco Paola** nata a Civitavecchia il 25/01/1957 ed ivi residente in e Corso Centocelle n. 21 Int. 2;
  - Alla **Francy S.r.l.** con sede in Via Cristoforo Colombo n. 456 - Roma, nella persona dell'Amministratore Sig. Capuani Orlando;
  
- che la presente Ordinanza venga trasmessa:
  1. Alla Regione Lazio – Area Vigilanza Urbanistica – Edilizia e contrasto all'abusivismo - Via del Giorgione n. 129 – 00147 Roma -  
(pec : [vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it));
  2. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;  
(pec: [mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-rm-met@mailcert.beniculturali.it));
  3. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia, poiché incaricato all'osservanza del presente provvedimento;
  4. Al Servizio 5 Edilizia e Urbanistica, Patrimonio e Demanio – Ufficio Autorizzazione Paesaggistica.

***Il Dirigente***  
Arch. Lucio CONTARDI

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*